

**DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017  
861/2017/R/EEL**

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEL SERVIZIO  
DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 127/2017/R/eel;
- la determinazione del 18 febbraio 2016, 5/2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- la lettera della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di istituzione del Tavolo di lavoro sulla qualità della tensione (prot. 2153 del 24 gennaio 2012);
- la lettera della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di ripresa delle attività del Tavolo di lavoro sulla qualità della tensione (prot. 37621 del 26 novembre 2013);
- i verbali delle riunioni del Tavolo di lavoro sulla qualità della tensione, comprensivi di successivi *addendum*;
- le specifiche tecnico-funzionali delle apparecchiature di monitoraggio della qualità della tensione per le reti MT (ed. 1 ottobre 2012), pubblicate nel sito internet dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Titolo 7, del TIQE, disciplina la regolazione delle interruzioni prolungate o estese per il periodo 2016-2023; tale regolazione prevede indennizzi automatici agli utenti (art. 53) in caso di superamento degli standard relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica (art. 51); in sintesi, gli indennizzi automatici sono:
  - a carico delle imprese distributrici e di Terna per interruzioni di loro responsabilità o la cui durata eccede le 72 ore;
  - a carico del Fondo Eventi Eccezionali (FEE), istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per interruzioni non di responsabilità delle imprese distributrici e di Terna di durata inferiore a 72 ore o per interruzioni dovute a sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
- l'articolo 53, del TIQE, prevede il pagamento degli indennizzi automatici entro 60 giorni (elevati a 180 in caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di utenti) dalla data di accadimento delle interruzioni;
- per le interruzioni, che sono a carico del FEE, sulla base di quanto disposto dall'articolo 56, del TIQE, le imprese possono fare istanza all'Autorità e alla CSEA per il reintegro delle somme erogate agli utenti (indennizzi automatici), con facoltà per l'Autorità di pronunciarsi entro 30 giorni;
- in base al combinato delle tempistiche disciplinate dagli articoli 53 e 56, del TIQE, le imprese tipicamente ricevono, dal FEE, il rintegro delle somme solamente dopo aver corrisposto gli indennizzi agli utenti;
- per tale motivo, in caso di interruzioni di lunga durata che coinvolgono molti utenti, le imprese distributrici, in particolare quelle di minore dimensione, possono esporsi ad oneri finanziari eccessivi, se commisurati ai ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione;
- nel corso degli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento dell'intensità e della frequenza di accadimento di eventi meteorologici severi e di vasta estensione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 100, del TIQE, disciplina il computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- a differenza dell'RQDG, tale computo dei tempi non esclude in modo esplicito il giorno di ricevimento della richiesta e il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna cui si riferisce la richiesta.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 72.1, del TIQE, prevede che, con successive disposizioni, l’Autorità disciplini le comunicazioni tra imprese distributrici in materia di qualità della tensione;
- tali comunicazioni sono funzionali alla comunicazione dei dati di qualità della tensione agli utenti MT da parte delle imprese distributrici sottese in MT;
- il TIQE prevede, al comma 71.1, che le imprese distributrici trasmettano i dati di qualità della tensione agli utenti MT entro il 30 giugno di ogni anno, congiuntamente ai dati di continuità del servizio;
- in esito alle attività del Tavolo di lavoro sulla qualità della tensione e considerata la complessità di registrazione e analisi dei dati di qualità della tensione, la data del 30 giugno non è adeguata per la trasmissione agli utenti MT dei dati di qualità della tensione da parte delle imprese distributrici;
- sempre in esito alle attività del Tavolo di lavoro sulla qualità della tensione, sono emerse posizioni non omogenee tra i gestori di rete in merito all’ottimizzazione del criterio finalizzato alla determinazione dell’origine di alcune tipologie di buchi di tensione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno prevedere che le imprese distributrici possano richiedere, al FEE, l’anticipo delle somme da corrispondere agli utenti, nei casi in cui queste superino il 15% dei ricavi riconosciuti annualmente per l’attività di distribuzione;
- sia necessario prevedere che tale opportunità avvenga nel rispetto dei seguenti criteri:
  - l’erogazione degli indennizzi agli utenti avvenga con la massima tempestività (prima fatturazione utile successiva all’ottenimento dell’anticipazione) e sulla base della durata effettiva delle interruzioni;
  - nel caso in cui la somma richiesta alla CSEA ecceda l’importo effettivo degli indennizzi, la restituzione alla CSEA di tale quota eccedente, comprensiva degli interessi legali, avvenga entro e non oltre 30 giorni dall’erogazione degli indennizzi;
  - decorsi i predetti 30 giorni, la mancata restituzione alla CSEA della quota eccedente comporti l’applicazione degli interessi di mora di cui al comma 48.4 del TIT;
- sia opportuno aggiornare il TIQE, anche per effetto dell’aumento dell’intensità e della frequenza di accadimento di eventi meteorologici severi e di vasta estensione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno modificare l’articolo 100, del TIQE, esplicitando che, al fine del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e

generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica:

- a. non deve essere conteggiato il giorno di ricevimento della richiesta;
- b. il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna cui si riferisce la richiesta deve essere considerato festivo.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno fissare, al 31 luglio di ogni anno, la data entro la quale le imprese distributrici comunichino i dati di qualità della tensione alle imprese distributrici sottese in MT;
- sia opportuno fissare, al 30 settembre di ogni anno, la data entro la quale le imprese distributrici comunichino ai propri utenti MT i dati di qualità della tensione;
- tali dati non debbano comprendere l'informazione relativa all'origine dei buchi di tensione

**DELIBERA**

1. di modificare il TIQE, come di seguito specificato:
  - a) le parole “Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico” sono sostituite dalle parole “Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali”;
  - b) all'articolo 56 è aggiunto il comma “56.8 Qualora l'ammontare dei rimborsi di cui al comma 56.4 sia superiore al 15% dei ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione per l'anno precedente quello cui si riferiscono le interruzioni, è facoltà dell'impresa distributtrice richiedere al FEE l'anticipo di tale ammontare, in conformità a quanto disposto ai commi 56.5, 56.6 e 56.7.”;
  - c) all'articolo 56 è aggiunto il comma “56.9 L'impresa distributtrice che si avvale della facoltà di cui al comma precedente:
    - a) eroga i rimborsi agli utenti con la prima fatturazione utile successiva all'ottenimento dell'anticipo nonché sulla base della durata effettiva delle interruzioni;
    - b) restituisce alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione dei rimborsi agli utenti, la quota eccedente l'importo effettivo dei rimborsi, comprensiva degli interessi legali; decorsi i predetti 30 giorni, la mancata restituzione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali della predetta quota eccedente comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui al comma 48.4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel.”;
  - d) al comma 71.1 del TIQE:
    - i. le parole “Con la comunicazione di cui al comma 17.1” sono sostituite dalle parole “Entro il 30 settembre di ciascun anno”;
    - ii. sono eliminate le parole da “in riferimento” sino al termine del comma;

- e) il comma 72.1 del TIQE è sostituito dal comma “72.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno ogni impresa distributrice comunica alle imprese distributrici sottese e connesse in media tensione, le informazioni di cui al comma 65.1 relative alle semisbarre MT alimentanti dette imprese distributrici sottese.”;
  - f) all’articolo 100 è aggiunto il comma “100.10 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni valgono altresì le seguenti regole:
    - a) non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta;
    - b) il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.”;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per monitorare le iniziative dei gestori di rete in merito all’ottimizzazione del criterio finalizzato alla determinazione dell’origine di alcune tipologie di buchi di tensione;
  3. di pubblicare il presente provvedimento e il TIQE, come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*